



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

Divisione V



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 13/05/2014
Prot. 32 / 0009830 / MA001.A003**

*Alle DIREZIONI REGIONALI DEL
LAVORO
LORO SEDI*

*Alle PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO*

*Alla REGIONE SICILIA
SERVIZIO ISPettorato REGIONALE
LAVORO
VIA MAGGIORE TOSELLI, 34
90143 PALERMO*

Oggetto: *art. 8 bis legge n. 12/79 e circolare A/2014 del 4/2/2014. Diploma di laurea conseguito
successivamente al completamento del tirocinio per la professione di consulente del
lavoro*

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito alla portata della lettera circolare A/2014 nella parte in cui si afferma che *"in mancanza di un'esplicita previsione, la carenza del requisito della laurea non è sanabile a posteriori"*, con riferimento al regime transitorio per i candidati che non fossero in possesso della laurea alla data di entrata in vigore dell'art. 8-bis nella legge n. 12/79.

In particolare, la questione si pone in ordine alla possibilità di ammettere alla corrente sessione di esami di abilitazione alla professione di consulente del lavoro quei candidati che abbiano conseguito uno dei diplomi di laurea validi, successivamente o durante il praticantato, ma prima del 12/4/2007, data di entrata in vigore del regime transitorio.

In proposito, si ritiene che il tenore letterale dell'art. 8 bis consenta di risolvere la questione prospettata nel senso di ritenere possibile l'ammissione dei candidati in questione, benché abbiano conseguito la laurea successivamente al termine del praticantato.

Infatti, il secondo periodo di detto articolo recita che *"i soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica..."*. La norma stessa, nel dettare il regime transitorio, pone un termine solo per quei candidati che alla data di entrata in vigore della legge (12/4/2007) non fossero in possesso del titolo di laurea idoneo anche se avessero compiuto il praticantato (o fossero iscritti o avessero solo presentato la domanda di iscrizione).

La norma, invece, non pone preclusioni per quei candidati in possesso del titolo di studio idoneo,

anche se acquisito successivamente al praticantato, ma antecedentemente all'introduzione del regime transitorio. Pertanto, ad avviso dello scrivente, è possibile interpretare la norma, anche conformemente al noto principio "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", nel senso di consentire ai candidati in questione la possibilità di partecipare agli esami.

Ciò posto, a chiarimento ed integrazione di quanto rappresentato nella lettera circolare A/2014, si specifica che il requisito del titolo di studio non è sanabile successivamente al praticantato solo per quei candidati che lo abbiano conseguito successivamente al 12/4/2007, che costituisce la data di demarcazione delle situazioni soggettive per l'applicazione del regime transitorio.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo ONELLI)

